

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015**  
**92/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI**  
**REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER LE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI PER LA**  
**SICUREZZA DEL SISTEMA GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 marzo 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 11 settembre 2007 (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del MSE 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il parere 28 dicembre 2012, 584/2012/I/eel (di seguito: parere 584/12/I/eel);
- il parere 10 gennaio 2013, 5/2013/I/eel (di seguito: parere 5/13/I/eel);
- la deliberazione 19 dicembre 2013, 620/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 620/13/R/gas);
- la deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 60/15/R/gas);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 11 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41700 del 17 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione Terna 17 dicembre 2012);

- la comunicazione del MSE del 21 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43431 del 27 dicembre 2012;
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità al MSE del 28 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43876 in pari data;
- la comunicazione del MSE del 2 gennaio 2013, prot. Autorità n. 630 del 3 gennaio 2013;
- la comunicazione di Terna del 7 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1458 del 8 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione Terna 8 gennaio 2013);
- la comunicazione del MSE del 3 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1469 del 8 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione MSE 8 gennaio 2013);
- la comunicazione del MSE del 8 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1600 del 9 gennaio 2013;
- la comunicazione del MSE del 15 gennaio 2013, prot. Autorità n. 2440 del 15 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione MSE 15 gennaio 2013);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione) del 10 febbraio 2014, prot. Autorità n. 4605 del 14 febbraio 2014 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’art. 38*bis*, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il MSE, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
  - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
  - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico;
- l’art. 38*bis*, comma 5, del decreto-legge 83/12 prevede che l’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- con decreto 23 novembre 2012, il MSE ha individuato, per l’anno termico 2012/2013, il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e le procedure atte ad

- identificare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze gas;
- l'art. 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2012 prevede che, al fine di definire la lista delle unità di produzione che possano essere utilizzate in caso di emergenza gas, Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW a presentare, entro il 3 dicembre 2012, un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di gas;
  - l'art. 1, comma 3, del decreto 23 novembre 2012 qualifica il suddetto servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione delle summenzionate unità al livello di massima capacità operativa entro 48 ore dalla chiamata in esercizio e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza gas, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2013; ogni unità selezionata per la fornitura di tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
  - l'art. 1, comma 7, del decreto 23 novembre 2012 prevede che Terna, entro la data dell'11 dicembre 2012, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, determini una lista delle unità di produzione per cui è stata presentata l'offerta di cui al comma 2 (di seguito: lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas), ordinate secondo specifici criteri;
  - l'art. 1, comma 8, del decreto 23 novembre 2012 prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al MSE e all'Autorità indicando ogni elemento utile per valutare l'effettiva capacità di tali unità di fornire il servizio;
  - l'art. 1, comma 9, del decreto 23 novembre 2012 prevede che la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal MSE, sentita l'Autorità, e comunicata da Terna ai titolari dei relativi impianti;
  - l'art. 1, comma 10, del decreto 23 novembre 2012 stabilisce che l'Autorità definisca le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto 23 novembre 2012, l'Autorità procede altresì alla verifica del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas; e, qualora questi sia inferiore al corrispettivo fisso oggetto dell'offerta presentata a Terna nell'ambito della procedura competitiva per la selezione della capacità per il servizio di contenimento dei consumi (di seguito: corrispettivo fisso offerto), il riconoscimento dei costi è limitato al solo costo fisso accertato;
  - con comunicazione Terna 17 dicembre 2012, Terna ha trasmesso al MSE e all'Autorità una lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, segnalando di aver verificato positivamente la sussistenza dei requisiti di

- ammissione, di cui all'art. 1 del decreto 23 novembre 2012, e l'assenza di vincoli operativi tali da limitare la capacità di fornire il servizio offerto;
- con il parere 584/12/I/eel, l'Autorità ha provveduto, fra l'altro, ad approvare l'Allegato A al medesimo parere, contenente una disciplina di prima attuazione delle modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime;
  - con comunicazione Terna 8 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel, Terna ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas; e che detto schema è stato approvato con il parere 5/13/I/eel;
  - con il parere 584/12/I/eel, come integrato dal parere 5/13/I/eel, l'Autorità ha espresso al MSE parere positivo sulla lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, trasmessa da Terna con comunicazione 17 dicembre 2012, tenendo altresì conto di quanto indicato dal MSE, con la comunicazione 9 dicembre 2013, con riferimento a due unità incluse nella citata lista;
  - con la comunicazione MSE 15 gennaio 2013, il MSE ha approvato la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas;
  - con il parere 5/13/I/eel, L'Autorità ha altresì:
    - definito le modalità di determinazione del costo variabile da riconoscere alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, secondo un criterio analogo a quello previsto per il riconoscimento del costo fisso e coerentemente con il chiarimento espresso dal MSE con la comunicazione MSE 8 gennaio 2013;
    - stabilito che alle menzionate unità sia riconosciuto uno specifico corrispettivo determinato con i medesimi criteri previsti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il fondo per l'interrompibilità del sistema gas, istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), è alimentato da un corrispettivo unitario variabile applicato, come maggiorazione del corrispettivo variabile di trasporto, ai quantitativi di gas immessi nella rete nazionale dei gasdotti, mediante il quale sono raccolti, presso gli utenti, gli importi necessari per il riconoscimento dei premi e degli incentivi previsti per i soggetti che aderiscono al contenimento dei consumi ai sensi del decreto 11 settembre 2007 (di seguito: corrispettivo CV<sup>I</sup>);
- con la deliberazione 620/13/R/gas, è stato incrementato l'importo del corrispettivo CV<sup>I</sup>, per le finalità connesse al riconoscimento dei costi sostenuti per gli impianti termoelettrici essenziali per la sicurezza del sistema del gas;
- con la comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente del dispacciamento ha richiesto il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione riferito al primo semestre dell'anno 2013 e relativo alle unità nella sua

disponibilità incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas approvata dal MSE con la comunicazione MSE 15 gennaio 2013;

- rispetto alle unità citate al precedente alinea, Enel Produzione è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti;
- per ciascun impianto, i costi fissi rappresentati da Enel Produzione nell'istanza di riconoscimento dell'acconto risultano inferiori rispetto al relativo corrispettivo fisso offerto;
- la deliberazione 60/15/R/gas stabilisce che, a decorrere dall'1 ottobre 2015, il corrispettivo CV<sup>I</sup> sia sostituito dal corrispettivo CRV<sup>I</sup> e che quest'ultimo sia applicato ai quantitativi prelevati ai punti di riconsegna della rete di trasporto.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che la Cassa riconosca, a Enel Produzione, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi, con riferimento all'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella disponibilità del citato utente, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto lo stesso;
- determinare il citato acconto come pari al 90% dell'importo richiesto da Enel Produzione con l'omonima comunicazione;
- di tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del saldo del corrispettivo di reintegrazione;
- che, per il riconoscimento dell'acconto sopra menzionato, la Cassa utilizzi le risorse disponibili sul fondo per l'interrompibilità del sistema gas e, qualora le stesse non fossero sufficienti, attinga, in via transitoria, dagli altri fondi del sistema gas istituiti presso la Cassa medesima.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- delineare i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas approvata dal MSE con la comunicazione 15 gennaio 2013, al fine di agevolare l'utente del dispacciamento nella formulazione dell'istanza per il riconoscimento del corrispettivo sopra richiamato e Terna nelle attività di verifica del margine di contribuzione;
- per le finalità di cui al precedente alinea, esplicitare gli adattamenti della disciplina della reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, necessari per tenere conto delle peculiarità della reintegrazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, quali, ad esempio, il fatto che il periodo rispetto al quale avviene il riconoscimento del corrispettivo per dette

unità (di seguito: periodo di riferimento) è diverso dal periodo adottato nell'ambito della disciplina tipica della reintegrazione (anno solare);

- in materia di costi fissi, in particolare, individuare la quota di competenza del periodo di riferimento applicando il criterio del *pro rata temporis* agli importi annui, riconoscendo, tuttavia, la facoltà all'utente di proporre un criterio alternativo in sede di istanza di reintegrazione;
- pur non essendo previsti dalla normativa sulle unità essenziali per il sistema gas limiti espliciti in tema di prezzi delle offerte relative alle unità medesime in ore diverse da quelle emergenziali, chiarire che, in linea di principio, dalla reintegrazione sono escluse le perdite dovute a vendite a prezzi inferiori al costo variabile riconosciuto e ad acquisti a prezzi superiori al costo variabile riconosciuto; sono previste, nel contempo, alcune eccezioni al principio sopra descritto, nel caso delle prove tecniche obbligatorie o di quantità strettamente necessarie a rendere implementabile il programma in esito al mercato del giorno prima nelle ore profittevoli;
- per la determinazione del valore della componente a copertura del costo della materia prima dei combustibili relativo a un dato periodo rilevante, utilizzare le quotazioni dei prodotti di riferimento attinenti alla settimana che include il periodo rilevante considerato, in quanto ciò permette di tenere conto in modo più puntuale del valore dei combustibili in tale periodo;
- nell'ambito della metodologia di determinazione dei costi fissi riconosciuti, effettuare il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo al triennio 2010-2012 e il minor valore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno 2013 e la percentuale di indisponibilità nel periodo di riferimento, in modo da temperare l'esigenza di focalizzarsi sull'indisponibilità di quest'ultimo periodo con la necessità di evitare che una concentrazione di attività manutentive particolarmente elevata nel periodo di riferimento possa fornire una rappresentazione distorta del tasso di indisponibilità nell'anno 2013; e, nel contempo, consentire all'utente interessato di segnalare peculiarità delle proprie unità che rendano necessarie modifiche alla metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili

## **DELIBERA**

1. la Cassa eroga, a Enel Produzione, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'insieme delle unità di detto utente incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, l'importo indicato nell'Allegato A, a titolo di acconto del

corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 7.1 dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel, come modificato dal parere 5/13/I/eel;

2. la Cassa dà seguito alle disposizioni del punto 1 entro il giorno 3 aprile 2015, utilizzando le risorse disponibili sul fondo per l'interrompibilità del sistema gas e, qualora le stesse non fossero sufficienti, attingendo, in via transitoria, dagli altri fondi istituiti presso la Cassa medesima,
3. il provvedimento, inclusivo del relativo Allegato A, è trasmesso al MSE, a Terna, a Cassa e a Enel Produzione;
4. dopo il comma 7.1 dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel, come modificato dal parere 5/13/I/eel, sono aggiunti i commi seguenti: “

7.2 Ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per il periodo indicato al comma 7.1 del presente articolo, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sono soggette alle stesse disposizioni contenute nei commi della deliberazione 111/06 sotto elencati, modificate e integrate come indicato di seguito:

- a) il comma 64.11, attribuendo alla componente di cui alla lettera e) del comma medesimo un valore pari a 10 euro/MWh;
- b) il comma 64.12;
- c) i commi 64.13 e 64.20, utilizzando i dati consuntivi relativi all'anno 2012;
- d) i commi 64.14 e 64.16, calcolando la valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b), per ogni giorno, come media aritmetica delle seguenti quotazioni:
  - se giornaliere, le quotazioni della settimana che include il periodo rilevante considerato; nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere, per il calcolo della media, si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultima settimana con riferimento alla quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera;
  - se settimanali o con frequenza inferiore, l'ultima quotazione disponibile alla fine della settimana che include il periodo rilevante considerato;
- e) i commi 64.16.1, ultimo capoverso, e 64.16.2, applicando, per la conversione in euro di una quotazione che non è giornaliera, la media aritmetica dei valori giornalieri dei tassi di cambio nei giorni della settimana che include il periodo rilevante considerato;
- f) il comma 64.17.1, selezionando ed elaborando le quotazioni secondo la metodologia di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) il comma 64.18 (i commi 64.18.1, 64.18.2 e 64.18.3 esclusi), applicando le percentuali previste per l'anno 2013 dal comma 77.12, lettera i);
- h) i commi 64.19 e 64.19.3, applicando il valore del parametro  $P_{EUA}$  calcolato con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;

- i) i commi 64.19.1, prorogando il termine di cui alla lettera c) del medesimo comma al decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente comma;
- j) il comma 64.21, applicando, ai fini della determinazione del valore standard, i prezzi dei certificati verdi utilizzabili per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e scambiati durante il periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- k) il comma 64.22, applicando gli standard per l'anno 2013 relativi alle categorie tecnologia-combustibile di cui al combinato disposto dei commi 77.3 e 77.10;
- l) il comma 64.23, utilizzando i consumi effettivi comunicati a Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito uniformemente nei periodi rilevanti dell'arco temporale cui si riferisce la comunicazione;
- m) il comma 64.32, con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- n) il comma 65.3, esclusivamente per la valorizzazione delle offerte accettate ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- o) il comma 65.3.2, ad esclusione dell'ultimo capoverso;
- p) il comma 65.3.3, facendo salvo il comma 65.3.5 e limitatamente alla configurazione del costo variabile riconosciuto per la fornitura del servizio di riserva secondaria; qualora siano accettate, le offerte sul mercato del servizio del dispacciamento sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione relativo al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo:
  - p.1) in caso di offerta di vendita, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l'offerta accettata;
  - p.2) in caso di offerta di acquisto, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l'offerta accettata;
- q) il comma 65.3.5;
- r) il comma 65.3.6, stabilendo che l'utente del dispacciamento riceva i parametri tipici da Terna entro dieci (10) giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella sua disponibilità;
- s) il comma 65.3.7, prevedendo che l'utente del dispacciamento eserciti la facoltà prevista dal comma medesimo entro venti (20) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
- t) il comma 65.3.8, stabilendo che l'Autorità riceva la proposta da Terna entro dieci (30) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;



- u) il comma 65.4;
- v) i commi 65.5 e 65.6, applicando i valori di ciascun parametro calcolati con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo; il valore del parametro  $Qa$  è pari a sette dodicesimi del numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'unità considerata per l'anno 2013;
- w) i commi da 65.7 a 65.8., effettuando i calcoli con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- x) il comma 65.8.1;
- y) i commi 65.9 e 65.10, effettuando i calcoli con riferimento al periodo di cui al comma 7.1;
- z) il comma 65.10.1, limitatamente al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo ed effettuando i calcoli del costo variabile riconosciuto medio con riferimento al medesimo periodo;
- aa) i commi da 65.13 a 65.15, tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni del periodo di cui al comma 7.1 nell'anno 2013 e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
- bb) il comma 65.17;
- cc) il comma 65.19, tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni del periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo nell'anno 2013;
- dd) il comma 65.20;
- ee) il comma 65.22, effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo al triennio 2010-2012 e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno 2013 e la percentuale di indisponibilità nel periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo; entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, per una o più unità nella propria disponibilità, l'utente interessato può richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; Terna effettua l'invio all'Autorità di cui al comma 65.22 entro sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore del presente comma, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- ff) il comma 65.26, effettuando il calcolo con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- gg) il comma 65.27;

- hh) il comma 65.28, limitatamente al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo e prevedendo che l'invio della documentazione da parte dell'utente interessato avvenga entro centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
  - ii) il comma 65.29;
  - jj) il comma 65.30, considerando il primo semestre del periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo e applicando il costo variabile rilevante per la reintegrazione dei costi;
  - kk) il comma 65.31, limitatamente alle disposizioni che si applicano alla documentazione inviata dall'utente e agli obblighi e alle facoltà di cui al comma 65.29;
  - ll) il comma 65.33, prevedendo che l'invio dei dati da parte del Gestore dei mercati energetici avvenga entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente comma e che i citati dati si riferiscano al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
  - mm) il comma 65.34, prevedendo che la verifica da parte di Terna riguardi i documenti di cui al comma 65.28 e abbia come riferimento le disposizioni del presente allegato;
  - nn) il comma 77.12, lettere a), c), e), f) e g), salvo quanto previsto al successivo comma 7.3.
- 7.3 Fatte salve le facoltà di cui al comma 7.5, sono confermati, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2013 ai sensi del comma 77.11 o approvato per lo stesso anno a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b).
- 7.4 Dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente comma, Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni su ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas al relativo utente del dispacciamento:
- a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione all'anno 2012;
  - b) il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della stessa deliberazione e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione.
- Ciascun utente del dispacciamento ha titolo a ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente nel caso in cui siano riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

- 7.5 Entro venti (20) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, ciascun utente del dispacciamento che dispone di unità essenziali per la sicurezza del sistema gas:
- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
  - b) con riferimento a una o più unità interessate addizionali nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
  - c) comunica a Terna, rispetto al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo e per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, la produzione soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, e, al netto degli autoconsumi di produzione, la produzione di energia elettrica.
- 7.6 L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 della deliberazione 111/06. La suddetta comunicazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.7 Qualora l'utente del dispacciamento non effettui la comunicazione di cui al comma 7.5, lettera c), l'intera produzione cui si riferisce la mancata comunicazione è considerata, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, esentata dall'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.
- 7.8 Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, Terna:
- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 7.4 per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
  - b) presenta all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 7.5;
  - c) segnala all'Autorità i casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 7.5, lettere a) e c), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale.

Le proposte di cui alle lettere precedenti si intendono approvate se l'Autorità non si esprime entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle stesse. In caso di approvazione con silenzio-assenso, Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall'Autorità con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella disponibilità del medesimo utente.

- 7.9 Qualora l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 7.2, lettere aa) e cc), ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas per i giorni del periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo, l'utente medesimo:
- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;
  - b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 7.2, lettere aa) e cc), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.”;
5. il presente provvedimento, ad eccezione del relativo Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, e la nuova versione dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*